

	COMUNE DI FRASCATI	
	(Città Metropolitana di Roma Capitale)	
	Appalto dei servizi di Igiene Urbana (spazzamento, raccolta e	
	trasporto a trattamento dei rifiuti urbani e assimilati) e	
	correlati.	
	L'anno _____ il giorno ..... del mese di	
	..... presso la Residenza Comunale di Frascati.	
	Avanti di me dott. _____, Segretario comunale di Frascati	
	autorizzato alla rogazione dei contratti nell'interesse	
	dell'Ente, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, sono personalmen-	
	te comparsi, rinunciando all'assistenza dei testimoni,	
	con il mio consenso, le seguenti persone dell'identità delle	
	quali io Segretario sono certo:	
	Il Dott. _____ nato a _____ il __/__/____, nel-	
	la qualità di	
	_____ del Comune di Frascati C.F e P.IVA	
	_____, domiciliato per la carica nella sede comunale,	
	il quale dichiara di agire in nome, per conto e	
	nell'interesse del Comune di Frascati, di seguito "Ente ap-	
	paltante", autorizzato dal Decreto del Sindaco n°__ del	
	_____, ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3°,	

	del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.	
	Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.	
	il Dott. _____ nato a _____ il __/__/____, nella	
	sua qualità di Rappresentante legale della Società	
	_____, che rappresenta, con sede	
	in _____ Via/Piazza _____ n°__ CAP _____	
	iscritta alla C.C.I.A.A. di _____ al numero	
	_____ dal __/__/____, avente codice fiscale n.	
	_____ che per brevità in seguito sarà indicata come	
	"Società appaltatrice"	
	I predetti comparenti, della cui identità personale io Segre-	
	tario rogante sono personalmente certo, rinunciano, espressa-	
	mente e spontaneamente, con il mio consenso, all'assistenza	
	di testimoni.	
	PREMESSO CHE:	
	Con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area	
	Tecnica _____ n° __ in data __/__/____ si è stabilito	
	di procedere all'affidamento dei servizi di raccolta, tra-	
	sporto e trattamento dei rifiuti urbani tramite procedura di	
	gara aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 con	
	il criterio ex art. 95 D. Lgs n.50/2016 - Criterio della of-	
	ferta economicamente più vantaggiosa - per il periodo di 7	
	(Sette) anni con l'eventuale proroga tecnica di 6 (sei) mesi,	

	approvandone contestualmente il bando, il disciplinare di gara,	
	lo schema di contratto, il capitolato prestazionale, le	
	cartografie, il computo metrico estimativo, il quadro economico,	
	ed il D.U.V.R.I., la relazione tecnica-illustrativa con	
	riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il	
	servizio per un importo a base d'asta pari a € _____ al	
	netto dell'IVA di cui € _____ per gli oneri della sicurezza da interferenza;	
	in data __/__/____ è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n°	
	_____ del __/__/____ il bando di gara a procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto	
	l'affidamento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;	
	sono state espletate tutte le operazioni di valutazione delle offerte pervenute;	
	l'Ente appaltante ha valutato la congruità della offerta in	
	relazione al costo del lavoro ed ai costi della sicurezza non	
	soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016	
	ss.mm.ii. e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e	
	ss.mm.ii.;	
	l'Ente appaltante ha provveduto con determinazione del Dirigente _____ n° ____ in data __/__/____ all'aggiudicazione	
	definitiva a favore della Società _____ con sede in	
	_____ Via/Piazza _____ n°__ CAP _____ di-	

	chiarata efficace in data __/__/2014, per un importo annuo	
	di€ _____ (Euro _____/00) Iva esclusa ai quali	
	aggiungere € _____ (EURO _____/00) per gli oneri	
	della sicurezza riguardo i rischi da interferenza;	
	che con nota Prot. n° ____ del __/__/____ del Comune di	
	Frascati, conformemente accettata dalla Ditta aggiudicataria	
	del servizio, le parti hanno concordato il giorno per la sti-	
	pula del presente contratto;	
	che è stato verificato d'ufficio il D.U.R.C;	
	che è stata acquisita l'informazione antimafia ai sensi	
	dell'art. 9 del D.Lgs. 159/2011;	
	Accertata la presentazione del Documento Valutazione Rischi	
	(DVR) entro 30 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione	
	definitiva	
	Tutto ciò premesso costituisce parte integrante e sostanziale	
	del presente contratto, le parti, come sopra costituite, con-	
	vengono e stipulano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 - Oggetto del contratto	
	1. Oggetto del contratto di appalto sono le seguenti elencate	
	prestazioni e forniture che l'Ente appaltante affida alla So-	
	cietà appaltatrice:	

	PRESTAZIONE PRINCIPALE - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani (CPV 90511100-3) e servizi di trasporto di rifiuti (CPV 90512000-9)	
	A1. Servizio di raccolta del secco residuo dei rifiuti urbani e trasporto presso impianto autorizzato al trattamento.	
	A2. Servizio di raccolta differenziata degli scarti di mense e cucine dei rifiuti urbani e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A3. Servizio di raccolta differenziata di carta e cartone (congiunta) dei rifiuti urbani e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A4. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in cartone (selettiva) dei rifiuti urbani e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A5. Servizio di raccolta differenziata degli imballaggi in plastica e metalli dei rifiuti urbani (multi materiale leggero) e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A6. Servizio di raccolta differenziata dei contenitori in vetro dei rifiuti urbani e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A7. Servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati sul territorio comunale e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	

	A8. Servizio raccolta dei pannolini e pannoloni e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A9. Servizio di raccolta a chiamata degli ingombranti, RAEE e sfalci di giardini con trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A10. Gestione del centro comunale di raccolta.	
	A11. Servizio di raccolta delle siringhe e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A12. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti e rifiuti etichettati "T" e/o "F") e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A13. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti cimiteriali e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A14. Servizio di raccolta degli oli vegetali e minerali e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A15. Servizio di raccolta degli abiti usati e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A16. Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti proveniente dai mercati settimanali, fiere occasionali e manifestazioni e trasporto presso idoneo impianto autorizzato al trattamento.	
	A17. Censimento utenze e distribuzione contenitori.	

	A18. Attività di distribuzione forniture informatizzate e rimozione contenitori.	
	A19. Redazione della Carta dei servizi.	
	A20. Forniture per erogazione dei servizi.	
	PRESTAZIONE SECONDARIA - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade (CPV 90610000-6)	
	A21. Servizio di Spazzamento stradale, lavaggio strade e svuotamento cestini porta rifiuti ed altri servizi accessori.	
	A22. Servizio di spazzamento e lavaggio delle strade e delle aree per i mercati settimanali, le fiere occasionali e le manifestazioni.	
	A23. Servizi di raccolta delle carogne di piccoli animali.	
	A24. Servizio di pulizia delle griglie e caditoie stradali.	
	A25. Raccolta dei rifiuti, anche sfusi, ovunque abbandonati nel territorio comunale anche depositati a terra nelle zone intorno ai contenitori esposti.	
	A26. Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle forniture allocate sul territorio e di quelle descritte nel capitolato, nell'offerta tecnica, nonché la sostituzione e lo smaltimento a proprio onere di attrezzature eventualmente deteriorate. I costi di sostituzione e smaltimento rientra nel corrispettivo dell'appalto.	

	2. La Società appaltatrice si obbliga a prestare i servizi e	
	le forniture di cui al punto 1, e meglio dettagliate nei do-	
	cumenti allegati al presente contratto, per un importo com-	
	plessivo di € _____ di cui € _____ per gli	
	oneri della sicurezza delle interferenze non soggetti a ri-	
	basso.	
	ARTICOLO 2 - Durata dell'appalto	
	1. Il contratto ha la durata di anni 7 (Sette) a far tempo	
	dalla data riportata nel verbale di avvio dell'esecuzione del	
	contratto. Si richiama, inoltre quanto specificato nel capi-	
	tolato prestazionale.	
	ARTICOLO 3 - Organismo di controllo dell'esecuzione del con-	
	tratto	
	1. Il controllo della corretta esecuzione del contratto, dei	
	risultati conseguiti a fronte degli impegni assunti nei docu-	
	menti contrattuali e del raggiungimento degli obiettivi	
	dell'Ente appaltante è assicurato da un rapporto bilaterale	
	tra le parti. A tal fine sono designati:	
	il Dott/Sig. _____ come Direttore	
	dell'esecuzione del contratto per l'Ente appaltante;	
	il Dott/Sig. _____ come Responsabile Unico	
	del Procedi mento per l'Ente appaltante;	



	il Dott/Sig _____ come Responsabile della	
	Società appaltatrice.	
	2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede per	
	conto dell'Ente appaltante al coordinamento, alla direzione e	
	al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente	
	contratto e assicura la regolare esecuzione del contratto da	
	parte della Società appaltatrice, verificando che le attività	
	e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità	
	dei documenti contrattuali.	
	3. Il Responsabile Unico del Procedimento provvede ai compiti	
	di cui alla Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e a quanto stabilito	
	nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e nello specifico all'art.31.	
	4. Il Responsabile della Società appaltatrice, ai fini del	
	presente contratto, è la persona individuata dalla Società,	
	che agisce per conto della Società stessa, di adeguata pro-	
	fessionalità che deve intrattenere rapporti con gli organi	
	dell'Ente appaltante ed organizzare lo svolgimento dei servi-	
	zi in coerenza con i contenuti contrattuali.	
	La sostituzione del nominativo durante l'esecuzione del con-	
	tratto deve essere con una figura idonea professionalmente e	
	comunicata all'Ente appaltante almeno 15 gg prima del cambio,	
	almeno se non sono intervenute cause impreviste. Ai fini del	
	presente contratto la figura del Responsabile della Società	
	appaltatrice può coincidere con il legale rappresentante o	

	con il Direttore tecnico. Del comportamento di tale figura e	
	dello svolgimento delle sue prestazioni ne risponde nei con-	
	fronti dell'Ente appaltante direttamente la Società appalta-	
	trice.	
	ARTICOLO 4 - Sessione annuale di verifica della qualità dei	
	servizi	
	1. La sessione annuale di verifica del funzionamento dei ser-	
	vizi è istituita con apposito regolamento comunale di gestio-	
	ne dei rifiuti con lo scopo di verificare eventuali reclami	
	proposte ed osservazioni sullo svolgimento dei servizi da	
	parte degli utenti, rappresentanti delle associazioni, rap-	
	presentanti dei commercianti, amministratori di condominio	
	etc.	
	2. La Società appaltatrice deve essere presente con il pro-	
	prio Responsabile alla sessione e sottoscrivere il verbale	
	nel quale vengono riportate le risultanze.	
	3. La Società appaltatrice si impegna a risolvere nei termini	
	temporali stabiliti dal Direttore dell'esecuzione del con-	
	tratto le criticità sollevate nella sessione.	
	4. Il Responsabile della Società appaltatrice deve valutare	
	insieme al Direttore dell'esecuzione del contratto ed al Re-	
	sponsabile del procedimento le proposte ed osservazioni emer-	
	se nella sessione. Una volta valutate le proposte e le osser-	

	vazioni deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal	
	Direttore dell'esecuzione del contratto, il Responsabile del	
	procedimento ed il Responsabile della Società appaltatrice	
	che deve essere sottoposto all'approvazione dell'organo com-	
	petente.	
	ARTICOLO 5 - Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto e	
	il certificato di ultimazione delle prestazioni	
	1. A seguito dell'autorizzazione del Responsabile del proce-	
	dimento il Direttore dell'esecuzione del contratto redige in	
	contraddittorio con il Responsabile della Società appaltatrice	
	il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto, il quale	
	deve contenere i seguenti elementi:	
	a) l'indicazione delle aree interne ed esterne in cui	
	l'esecutore svolge l'attività;	
	b) la descrizione dei mezzi e delle attrezzature eventualmen-	
	te messi a disposizione della Società appaltatrice da parte	
	dell'Ente appaltante per l'esecuzione dell'attività;	
	c) una tabella riassuntiva del personale offerto in sede di	
	gara con le seguenti specifiche: il numero di operai, descri-	
	zione della qualifica di ognuno, livello CCNL di ognuno, nu-	
	mero ore di lavoro settimanali di ognuno, nominativo;	
	d) la dichiarazione che lo stato degli ambienti nei quali de-	
	vono effettuarsi le attività oggetto del contratto è tale da	

	non impedire l'avvio e la prosecuzione dei servizi da espletare;	
	e) Gli impianti di destinazione dei rifiuti urbani e le autorizzazioni ambientali all'esercizio rilasciate ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le sole frazioni dove è previsto il costo a carico della Società Appaltatrice;	
	f) Gli indirizzi postali, e-mail e PEC per le comunicazioni tra Ente appaltante, il Direttore dell'esecuzione del Contratto ed il Responsabile della Società appaltatrice.	
	2. Qualora la Società appaltatrice intenda far valere pretese derivanti dalla difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, il Responsabile della Società appaltatrice deve formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza delle pretese stesse.	
	3. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni firmato congiuntamente con Responsabile della Società appaltatrice in duplice copia.	
	ARTICOLO 6 - Obblighi contrattuali e documenti facenti parte integrante del contratto.	

	1. Le parti si impegnano ad assumere reciprocamente gli impegni, gli obblighi e le condizioni stabiliti e prescritti dal presente contratto, dal capitolato speciale di appalto (Allegato 1), il Progetto sistema integrato di raccolta rifiuti urbani (allegato 2), il computo metrico (allegato 3), l'offerta tecnica (allegato 4), Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 (allegato 5), Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) di cui all'art.28 del D.Lgs. n°81/2008 (allegato 8), allegati alla Determinazione di aggiudicazione definitiva n° ____ del __/__/____.	
	2. Comunque sono a carico della Società appaltatrice tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone ed alle cose nell'esecuzione del contratto.	
	3. Sebbene materialmente non allegati, sono parte integrante del presente contratto i documenti di seguito riportati:	
	a) Bando di gara;	
	b) Disciplinare di gara;	
	c) Cauzione definitiva e le polizze assicurative di cui all'art.7 del presente contratto	
	ARTICOLO 7 - Cauzione provvisoria	

	1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto	
	si dà atto che la Società appaltatrice ha costituito per la	
	fase di gara, ex articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,	
	il deposito cauzionale mediante _____ n°	
	_____ in data ____/____/____ presso	
	_____ dell'importo di € _____.	
	2. Tale garanzia provvisoria si ritiene svincolata al momento	
	della sottoscrizione del presente contratto.	
	ARTICOLO 8 - Garanzie ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.	
	50/2016 e ss.mm.ii.	
	1. Sebbene non materialmente allegati, fanno parte integrante	
	del presente contratto:	
	la cauzione definitiva costituita dalla _____ n°	
	_____ del ____/____/____ per Euro _____ rila-	
	sciata da _____;	
	polizze assicurative RCT n° _____ del ____/____/____ e	
	RCO n° _____ del ____/____/____ per € _____	
	polizze assicurative RCA - libro matricola n° _____	
	del ____/____/____ per Euro _____.	
	2. La cauzione definitiva, prestata dalla Società appaltatri-	
	ce del contratto a garanzia del mancato o inesatto adempimen-	
	to delle obbligazioni dedotte in contratto, deve essere svin-	
	colata successivamente all'emissione del certificato di veri-	

	fica di conformità. Si richiama quanto descritto nel capitolo prestazionale.	
	ARTICOLO 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	
	1. La Società appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. La Società appaltatrice deve dare immediata comunicazione all'Ente appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città Metropolitana di Roma Capitale della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	3. In particolare la Società appaltatrice si deve impegnare a pena nullità assoluta del presente contratto:	
	a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi all'esecuzione del presente contratto sia attivi verso l'Ente appaltante che passivi nei confronti degli altri operatori della filiera, il conto corrente bancario o postale riportato nell'art. 10 del presente contratto (ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni);	
	b) a comunicare all'Ente appaltante, in caso di variazione del conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di	

	detto conto corrente, entro sette giorni dalla sua variazione, e a comunicare, nello stesso termine, le generalità e il	
	codice fiscale delle persone abilitate ad operare su tale	
	conto;	
	c) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alle	
	attività oggetto del presente contratto, sia attivi che pas-	
	sivi, sul conto corrente dedicato;	
	d) ad utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale	
	ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	tracciabilità delle operazioni, ai fini di realizzare i movi-	
	menti finanziari sopra descritti, salvo quanto previsto dal	
	successivo punto g.;	
	e) ad effettuare mediante conto corrente dedicato, per il to-	
	tale del pagamento dovuto anche se non riferibile in via e-	
	sclusiva alla realizzazione delle attività di cui al presente	
	contratto, i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti o	
	fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali,	
	nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni	
	tecniche;	
	f) ad inserire, nell'ambito dei bonifici relativi alle atti-	
	vità oggetto del presente contratto, il seguente CIG	
	_____;	
	g) a reintegrare il conto corrente dedicato mediante bonifi-	
	co bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento	



	idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, ove	
	sia necessario il ricorso a somme provenienti dai conti cor-	
	renti in questione per il pagamento di spese estranee ai la-	
	vori, servizi e forniture di cui al comma 1 dell'art.3 della	
	legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii.	
	4. L'Ente appaltante verificherà che nei contratti sotto-	
	scritti dalla Società appaltatrice con i subcontraenti della	
	filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle atti-	
	vità oggetto del presente contratto sia inserita, a pena di	
	nullità assoluta dei contratti, un'apposita clausola con la	
	quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136	
	del 2010 e ss.mm.ii.	
	5. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a	
	€ 1.500 euro, relative agli interventi del presente contrat-	
	to, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico	
	bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del	
	contante e l'obbligo di documentazione della spesa.	
	L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per	
	spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve	
	essere effettuata a pena di assoluta nullità contrattuale	
	tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pa-	
	gamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazio-	
	ni, in favore di uno o più dipendenti.	

	ARTICOLO 10 - corrispettivo dell'appalto e modalità	
	di pagamento	
	1. Il corrispettivo dell'appalto è determinato nelle modalità	
	previste nel capitolato prestazionale per le prestazioni a	
	corpo, gli oneri per ridurre le interferenze e i reintegri	
	per i trattamenti. Invece i costi relativi alla sicurezza,	
	dovuti ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese	
	e dei lavoratori sono compresi nel corrispettivo.	
	2. La rivalutazione del corrispettivo contrattuale deve esse-	
	re effettuata con le modalità descritte nel capitolato pre-	
	stazionale.	
	3. Il corrispettivo deve essere corrisposto con le modalità	
	descritte nel capitolato prestazionale.	
	4. I pagamenti sono disposti previo accertamento da parte del	
	Direttore dell'esecuzione del contratto, confermato dal Re-	
	sponsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in	
	termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni	
	previste nei documenti contrattuali tramite le verifiche di	
	conformità in corso d'opera o definitiva.	
	5. In caso di ritardo dei pagamenti resta fermo quanto previ-	
	sto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002 n°231 e ss.mm.ii.	
	6. Prima del pagamento delle prestazioni effettuate l'Ente	
	appaltante verifica la regolarità del versamento dei contri-	

	buti da parte della Società appaltante e degli eventuali su-	
	bappaltatori tramite il D.U.R.C, il quale viene acquisito	
	d'ufficio anche attraverso strumenti informatici.	
	7. Le fatture elettroniche emesse a seguito della sottoscri-	
	zione del presente contratto, devono contenere il riferimento	
	al presente Contratto, il CIG _____ ed essere intesta-	
	te a: Comune di Frascati, Piazza G. Marconi n°3 - Frasca-	
	ti (RM) C.F. _____ e P.I. _____.	
	8. La liquidazione di ciascuna delle fatture trasmesse dalla	
	Società appaltatrice deve avvenire, ai sensi dell'art. 3,	
	comma 1, della legge n. 136 del 2010 e ss.mm.ii., mediante	
	bonifico bancario (o postale, ovvero con altri strumenti di	
	pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni). Il conto corrente bancario (o postale), dedicato	
	anche al presente affidamento n. _____, è intestato	
	alla Società appaltatrice presso _____, Agenzia	
	_____, in _____, Via _____, A.B.I.	
	_____, C.A.B. _____, IBAN _____.	
	9. In ciascun bonifico deve essere indicato il CIG (codice	
	identificativo di gara) relativo al presente affidamento:	
	_____.	
	10. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del	
	2010 e s.m.i, la Società appaltatrice dichiara che le persone	

	delegate ad operare sul conto corrente bancario (o postale)	
	sono:	
	nome _____, cognome_____, nato a _____,	
	il_____c.f_____;	
	nome _____, cognome_____, nato a _____ ,	
	il_____c.f_____.	
	ARTICOLO 11 - Variazioni modalità organizzative	
	1. L'Ente appaltante si riserva la facoltà di apportare modi-	
	fiche alle prestazioni oggetto del contratto quali, a titolo	
	esemplificativo: l'organizzazione e l'estensione dei servizi,	
	ulteriori forniture, la durata degli interventi previsti, le	
	modalità del loro svolgimento.	
	2. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere in-	
	trodotta dalla Società appaltatrice, se non disposta dal Di-	
	rettore dell'esecuzione del contratto e preventivamente ap-	
	provata dall'Ente appaltante. Le modifiche non autorizzate	
	non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il	
	Direttore dell'esecuzione del contratto lo giudichi opportu-	
	no, comportano l'immediata rimessa in ripristino a carico	
	della Società esecutrice, della situazione originariamente	
	preesistente, secondo le disposizioni del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto.	

	3. Se una modifica o variazione al contratto non autorizzata dal Direttore dell'esecuzione del contratto comporta un tale disservizio da far verificare situazioni di scarso igiene ambientale e di forte dissenso degli utenti finali, l'Ente appaltante può provvedere alla risoluzione immediata del contratto senza indennizzo alla Società appaltatrice delle spese sostenute. La Società appaltatrice deve inoltre a proprie spese provvedere a ristabilire i servizi originari ed il decoro urbano. Qualora la Società appaltatrice non ristabilisca il decoro urbano entro il termine dettato dal Direttore dell'esecuzione del contratto, l'Ente appaltante provvederà d'ufficio a svolgere le prestazioni necessarie attraverso idoneo operatore economico addebitando alla Società appaltatrice le spese per gli interventi oppure utilizzando le somme della cauzione definitiva.	
	4. Le varianti in corso d'opera possono essere autorizzate dall'Ente appaltante nei casi previsti dalla legislazione in materia.	
	ARTICOLO 12 - Contabilità delle prestazioni e strumenti di controllo	
	1. La contabilità delle voci di costo dei servizi/forniture del presente contratto e il controllo dello svolgimento delle	

	prestazioni si esegue nelle forme riportate nel capitolato	
	prestazionale.	
	ARTICOLO 13 - Attività di verifica di conformità	
	1. La verifica di conformità è effettuata direttamente dal	
	Direttore dell'esecuzione del contratto a seguito della tra-	
	missione da parte del Responsabile del procedimento della	
	documentazione contrattuale.	
	2. Le attività di verifica di conformità sono dirette a cer-	
	tificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite	
	a regola d'arte sotto il profilo tecnico, gestionale e fun-	
	zionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, moda-	
	lità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel ri-	
	spetto delle eventuali leggi di settore. Pertanto il Diretto-	
	re dell'esecuzione del contratto provvede a raffrontare i da-	
	ti di fatto risultanti dai processi verbali di controllo con	
	gli eventuali dati relativi al contratto e con i documenti	
	contabili ed a formulare le proprie considerazioni sul modo	
	con cui la Società appaltatrice ha osservato le prescrizioni	
	contrattuali e le eventuali indicazioni dettate dal Direttore	
	stesso. Sulla base di quanto rilevato, il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto indica se le prestazioni sono o	
	meno collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze	
	di lieve entità riguardo all'esecuzione, collaudabili previo	

	adempimento delle prescrizioni impartite alla Società appaltatrice, con assegnazione di un termine per adempiere.	
	4. Ogni riserva che il Responsabile della Società appaltatrice vuole avanzare, pena la sua decadenza, deve essere inserita nei verbali al momento della contestazione, deve essere motivata e deve indicare gli eventuali compensi.	
	5. La verifica di conformità delle forniture e dei mezzi utilizzati per la raccolta deve essere avviata entro 20 giorni dalla consegna all'Ente appaltante e terminata entro 60 giorni.	
	6. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, insieme al Responsabile del procedimento dell'Ente appaltante ed al Responsabile della Società appaltatrice, procedono con cadenza bimestrale alla verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Alla fine della verifica di conformità in corso di esecuzione deve essere redatto dal Direttore dell'esecuzione del contratto un verbale con le risultanze della verifica, le eventuali deduzioni del Responsabile della Società appaltatrice e le eventuali controdeduzioni del Direttore stesso. Il verbale deve essere firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile della Società appaltatrice ed inoltrato al Responsabile del procedimento entro 15 giorni successivi alla data dei	

	controlli. Qualora il Responsabile del procedimento non possa	
	essere presente durante la verifica di conformità in corso	
	d'opera, il Direttore dell'esecuzione del contratto deve in-	
	vitare a partecipare alla verifica un altro dipendente	
	dell'Ente appaltante.	
	7. Al fine della verifica di conformità definitiva il Diret-	
	tore dell'esecuzione del contratto, esaminati i documenti ac-	
	quisiti ed accertata la completezza, fissa il giorno del con-	
	trollo definitivo e ne informa il Responsabile del procedi-	
	mento e il Responsabile della Società appaltatrice almeno una	
	settimana prima del controllo stesso.	
	8. Della verifica di conformità è redatto il processo verbale	
	che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle	
	prestazioni contrattuali e dei principali estremi	
	dell'appalto, deve contenere le seguenti indicazioni: gli e-	
	ventuali estremi del provvedimento di nomina del Direttore	
	dell'esecuzione del contratto; il giorno della verifica di	
	conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di	
	coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti. Inoltre	
	nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal Di-	
	rettore dell'esecuzione del contratto, le singole operazioni	
	e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i	
	risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da	
	tutti i soggetti intervenuti.	



	9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono	
	svolte a spese dell'esecutore, il quale mette a disposizione	
	del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi	
	necessari ad eseguirli. Nel caso in cui l'esecutore non ot-	
	temperi a siffatti obblighi, il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la	
	spesa dal corrispettivo dovuto alla prima fattura utile.	
	10. In caso di mancato adempimento dei servizi/forniture non	
	imputabili alla Società appaltatrice la Società appaltatrice	
	deve dimostrare che tale inadempimento contestato dipenda ef-	
	fettivamente da cause alla medesima Società non imputabili.	
	Per la dimostrazione della propria estraneità alle motivazio-	
	ni dell'inadempimento o all'inadempimento stesso il Responsa-	
	bile della Società appaltatrice, entro il termine perentorio	
	di 10 gg lavorativi dalla contestazione, redige una apposita	
	relazione nel merito della contestazione da sottoporre a Di-	
	rettore dell'esecuzione del contratto, il quale entro 10	
	giorni lavorativi potrà fare le proprie osservazioni e condi-	
	viderle con il Responsabile del procedimento dandone comuni-	
	cazione dell'esito al Responsabile della Società appaltatri-	
	ce.	
	11. al fine del rilascio del certificato di verifica di con-	
	formità, alla scadenza del contratto la Società appaltatrice	
	deve mettere a disposizione dell'Ente appaltante tutte le in-	

	formazioni recepite durante lo svolgimento dei servizi utili	
	alle assunzioni delle decisioni relative alle modalità di gestione, nonché le informazioni utili per il nuovo soggetto	
	gestore e per la formulazione delle offerte. In mancanza di	
	tale adempimento non viene rilasciato il certificato di verifica di conformità e lo svincolo della cauzione definitiva.	
	12. Qualora ogni singola attività sia stata eseguita secondo	
	le modalità previste dal presente atto il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, a seguito della conferma da	
	parte del Responsabile del procedimento e della verifica del	
	D.U.R.C., rilascia il certificato di verifica di conformità	
	il quale deve contenere:	
	gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi,	
	il nominativo del Responsabile della Società appaltatrice, il	
	nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto, il	
	tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date	
	delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni; il	
	richiamo agli eventuali verbali di controlli in corso di esecuzione;	
	il verbale del controllo definitivo;	
	l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare alla Società appaltatrice;	
	la certificazione di verifica di conformità.	

	13. Tale certificato deve essere trasmesso per accettazione	
	al Responsabile della Società appaltatrice, il quale deve	
	firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello	
	stesso. All'atto della firma il Responsabile della Società	
	appaltatrice può aggiungere le contestazioni che ritiene op-	
	portune, rispetto alle operazioni di conformità.	
	14. Il Direttore dell'esecuzione del contratto riferisce al	
	Responsabile del procedimento sulle contestazioni fatte dal	
	Responsabile della Società appaltatrice al certificato di ve-	
	rifica di conformità ed espone il proprio parere sulle conte-	
	stazioni e sulle eventuali penali sulle quali non sia già in-	
	tervenuta una risoluzione definitiva.	
	ARTICOLO 14 - Approvazione della carta dei servizi	
	1. La Società appaltatrice, nell'ambito delle indicazioni di	
	cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Mini-	
	stri del 27 gennaio 1994, deve redigere la carta dei servizi	
	relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto entro	
	60 giorni dall'avvio del contratto. In particolare, ad inte-	
	grazione dei principi di cui alla citata direttiva, la Carta	
	dei servizi deve garantire il massimo dell'informazione	
	all'utenza finale circa i parametri più rappresentativi del	
	livello di servizio (quali frequenza ed orari di intervento	

	per zona e/o strada; posizionamento delle attrezzature desti-	
	nate alla raccolta dei rifiuti ecc.).	
	2. La carta dei servizi deve essere approvata dall'Ente ap-	
	paltante.	
	3. A seguito dell'approvazione la Carta dei servizi deve es-	
	sere pubblicata sul sito della Società appaltatrice.	
	4. Qualora l'Ente appaltante affidi la riscossione della ta-	
	riffa avente natura corrispettiva alla Società appaltatrice	
	la carta dei servizi deve essere integrata dei contenuti de-	
	scritti nell'art.8 del D.L. 1/2012 convertito con Legge	
	27/2012 e nell'art.2 comma 461 della Legge Finanziario 2008.	
	ARTICOLO 15 - Strutture, mezzi ed attrezzature	
	1. Per ciò che concerne le strutture per lo svolgimento dei	
	servizi si rimanda a quanto riportato nel capitolato presta-	
	zionale ed all'offerta tecnica;	
	2. Per ciò che concerne i mezzi e le attrezzature si rimanda	
	a quanto riportato nel capitolato prestazionale ed alla of-	
	ferta tecnica;	
	3. In caso di recesso o risoluzione contrattuale la Società	
	appaltatrice deve cedere al gestore subentrante le forniture	
	acquistate dall'Ente appaltante con l'appalto ed i sacchetti,	
	in quanto beni strumentali non duplicabili a costi socialmen-	

	te sostenibili, per la prosecuzione del servizio da parte del	
	soggetto subentrante.	
	4. Le forniture acquistate dall'Ente appaltante sono ammor-	
	tizzate nel periodo del presente appalto e devono rimanere di	
	proprietà dell'Ente appaltante alla scadenza del contratto.	
	Pertanto, l'Ente appaltante in caso di recesso o risoluzione	
	contrattuale si impegna ad imporre al soggetto sub entrante	
	il pagamento alla Società appaltatrice dell'importo pari al	
	valore contabile originario non ancora ammortizzato, al netto	
	di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili ai	
	beni stessi.	
	L'ammortamento annuo di ogni singola fornitura che deve esse-	
	re preso in considerazione è quello riportato nell'elenco dei	
	prezzi unitari al netto del ribasso d'asta.	
	Sempre nello stesso articolo del capitolato prestazionale so-	
	no stati definiti gli anni in cui una fornitura è ammortizza-	
	ta diventando di proprietà degli utenti dell'Ente appaltante.	
	5. Per ciò che concerne i sacchetti ed altro materiale d'uso	
	non ammortizzabile strumentale all'espletamento dei servizi	
	si prevede in caso di recesso o risoluzione contrattuale il	
	conteggio del materiale sul cantiere ed il pagamento degli	
	stessi da parte della ditta subentrante alla Società appalta-	
	trice secondo l'elenco dei prezzi unitari allegati al con-	
	tratto al netto del ribasso d'asta.	

	ARTICOLO 16 - Sicurezza sul luogo di lavoro	
	1. Per ciò che concerne la materia di sicurezza e salute sul	
	luogo del lavoro si richiama totalmente il Documento di valu-	
	tazione dei rischi da interferenze (DUVRI), il documento di	
	valutazione dei rischi (DVR) e il capitolato prestazionale.	
	ARTICOLO 17 - Penali.	
	1. Le penali relative alle disposizioni del capitolato pre-	
	stazionale sono disciplinate dal capitolato stesso e sono	
	state commisurate in funzione della gravità	
	dell'inadempimento, della durata dell'inadempimento e della	
	dimensione economica del servizio. È fatto salvo il maggior	
	danno ai sensi dell'art. 1382 c.c.	
	2. Qualora dalla verifica del documento unico di regolarità	
	contributiva risulti un'inadempienza contributiva a uno o più	
	soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente ap-	
	paltante può trattenere dal certificato di pagamento	
	l'importo corrispondente all'adempienza ai fini di disporlo	
	direttamente agli enti previdenziali ed assicurativi.	
	3. L'onere per il risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o	
	a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assun-	
	zione dei necessari provvedimenti è a totale carico della So-	

	cietà appaltatrice, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.	
	4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, o a quanto	
	riportato dall'art. 1218 del codice civile, Il Responsabile	
	della Società appaltatrice deve denunciare tali fatti al Direttore dell'esecuzione dei servizi entro 5 giorni lavorativi	
	dall'evento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.	
	ARTICOLO 18 - Altri oneri a carico della Società appaltatrice.	
	1. La Società appaltatrice è soggetta, durante l'esecuzione dei servizi, a tutte le prescrizioni in tema di tutela dei lavoratori, dei fornitori e dei subappaltatori (art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 35 comma 28 Legge n. 248/06). Inoltre la Società appaltatrice nel momento del pagamento da parte dell'Ente appaltante deve provvedere ai propri obblighi di pagamento verso i subappaltatori o fornitori con lo stesso giorno di valuta.	
	ARTICOLO 19 - Controlli.	
	1. I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico della Società appaltatrice devono avvenire a cura del Responsabile del Procedimento o di suoi delegati.	

	ARTICOLO 20 - Sospensione dell'esecuzione del contratto	
	1. Qualora circostanze particolari coerenti con le disposi-	
	zioni dell'art.107 del D.Lgs. n. 50/2016 impediscano tempora-	
	neamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del	
	presente contratto, il Direttore dell'esecuzione del contrat-	
	to ne ordina la sospensione. A seguito il Direttore	
	dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del Responsa-	
	bile della Società appaltatrice o di un suo legale rappresen-	
	tante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni	
	che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni ogget-	
	to del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali	
	cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza	
	che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti	
	esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove	
	l'attività contrattuale era in corso di svolgimento. Il ver-	
	bale è firmato dal Direttore dell'esecuzione del contratto e	
	dal Responsabile della Società appaltatrice ed è inviato al	
	Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data	
	della sua redazione.	
	2. Non appena sono venute a cessare le cause di sospensione,	
	il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali	
	di ripresa dell'esecuzione del contratto indicando il nuovo	
	termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo	
	in considerazione la durata della sospensione e gli effetti	



	da questa prodotti. Il verbale è firmato dal Direttore	
	dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile della Socie-	
	tà appaltatrice ed è inviato al Responsabile del procedimento	
	entro cinque giorni dalla data della sua redazione.	
	ARTICOLO 21 - Certificato di ultimazione delle prestazioni	
	1. A seguito di apposita comunicazione dell'intervenuta ulti-	
	mazione delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del	
	contratto effettua i necessari accertamenti e rilascia il	
	certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle presta-	
	zioni.	
	2. Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Di-	
	rettore dell'esecuzione del contratto e dal Responsabile del-	
	la Società appaltatrice che ne riceve una copia.	
	ARTICOLO 22 - Cessione del credito	
	1. Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è e-	
	sclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva auto-	
	rizzazione scritta da parte dell'Ente appaltante.	
	ARTICOLO 23 - Cessione del contratto	
	1. E' fatto assoluto divieto alla Società appaltatrice di ce-	
	dere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte,	
	il contratto d'appalto, a pena di nullità, fatti salvi i casi	

	di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali	
	la cessione del contratto è consentita ai sensi dell'articolo	
	1406 e seguenti del c.c., a condizione che il cessionario,	
	ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione,	
	fusione o scissione provveda a documentare il possesso dei	
	requisiti previsti dal bando di gara e dal disciplinare di	
	gara.	
	ARTICOLO 24 - Recesso contrattuale	
	1. Ai sensi dell'articolo 1373 comma 2 del Codice Civile	
	l'Ente appaltante può recedere dal contratto, a partire dal	
	48° mese dalla data di consegna dei servizi, previa comunica-	
	zione scritta da inviarsi, con lettera raccomandata con avvi-	
	so di ricevimento, almeno 6 mesi prima. Il recesso non ha ef-	
	fetto per le prestazioni già eseguite o in corso di svolgi-	
	mento e l'Ente appaltante deve tenere indenne la Società ap-	
	paltatrice del mancato guadagno ai sensi dell'art. 1671 del	
	c.c.	
	2. L'Ente appaltante può altresì recedere dal Contratto nei	
	seguenti casi:	
	a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricor-	
	so ai sensi della legge fallimentare o di altra legge appli-	
	cabile in materia di procedure concorsuali;	

	b) qualora il legale rappresentante della Società appaltatrice, o il Responsabile tecnico della Società appaltatrice siano condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.	
	3. Nelle ipotesi di recesso descritte nei punti a) e b) del presente articolo, la Società appaltatrice ha diritto al pagamento da parte dell'Ente appaltante dei servizi effettivamente prestati fino alla data di efficacia del recesso stesso, secondo i corrispettivi e le condizioni previste nel presente contratto, rinunciando sin d'ora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed indennizzo per mancato guadagno, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.	
	ARTICOLO 25 - Risoluzione del contratto	
	1. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva della Società appaltatrice negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, propone, ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione	

	di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.	
	2. Si procede, inoltre, alla decadenza dall'appalto con risoluzione per una o più delle seguenti cause:	
	a) mancata assunzione, da parte della Società appaltatrice, dei servizi oggetto del capitolato alla data di consegna stabilita nel contratto di appalto e/o di mancata presentazione della documentazione necessaria per la formalizzazione dell'appalto;	
	b) venir meno da parte della Società appaltatrice dei requisiti minimi previsti in sede di gara;	
	c) gravi irregolarità o deficienze da parte della Società appaltatrice riscontrate nello svolgimento dei servizi che abbiano arrecato o possano arrecare danni all'Ente appaltante, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall'Ente appaltante nelle lettere di contestazione e nei processi verbali;	
	d) Situazioni di impedimento del potere di controllo dell'Ente appaltante sull'andamento del contratto generate volutamente dalla Società appaltatrice;	
	e) ritardata inosservanza nel tempo delle prescrizioni fornite per iscritto dall'Ente appaltante relativamente alle modalità di esecuzione dei servizi da parte della Società appaltatrice;	

	f) Sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per	
	cause di forza maggiore;	
	g) qualora la Società Appaltatrice risulti insolvente, anche	
	verso i dipendenti o gli Istituti Assicurativi, o colpevole	
	di frode;	
	h) per cessione totale o parziale del contratto in subappalto	
	da parte della Società appaltatrice a terzi senza	
	l'autorizzazione dell'Ente appaltante;	
	i) miscelazione dei rifiuti raccolti in modo differenziato da	
	parte della Società appaltatrice;	
	j) gravi o ripetute violazioni del Documento di Valutazione	
	Rischi e del D.U.V.R.I. da parte della Società appaltatrice;	
	k) grave violazione degli obblighi facenti capo alla Società	
	appaltatrice per quanto previsto dal presente contratto e dal	
	capitolato prestazionale, che siano tali da incidere	
	sull'affidabilità della Società appaltatrice nella prosecu-	
	zione del servizio;	
	l) Inquadramento del personale dipendente addetto ai servizi	
	di gestione rifiuti ed igiene urbana con tipologia contrat-	
	tuale difforme dal CCNL del settore di igiene ambientale;	
	m) raggiungimento da parte della Società appaltatrice del	
	limite massimo complessivo delle penali pari al 10%	
	dell'importo contrattuale netto annuo;	

	n) Conferimento dei rifiuti presso impianti non autorizzati all'esercizio.	
	o) Mancato svolgimento di qualsiasi tipologia di servizio appaltato secondo le modalità descritte nei documenti contrattuali dopo il 30-esimo giorno della comunicazione del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	3. Qualora si verificchino i casi sopra citati, l'Ente appaltante potrà esercitare il diritto di risolvere il contratto previa apposita diffida ad adempiere da comunicare con raccomandata a.r. o tramite posta elettronica certificata alla Società appaltatrice, indicando puntualmente l'inadempimento e concedendo un termine per l'adempimento pari ad almeno 15(quindici) giorni solari.	
	4. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la Società appaltatrice non cessi entro il termine assegnatole dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento il proprio comportamento inadempiente tra quelli citati nel presente articolo, ovvero non dimostri che l'inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili.	
	Per la dimostrazione della propria estraneità alle motivazioni dell'inadempimento o all'inadempimento stesso il Responsabile della Società appaltatrice, entro 10 gg dalla contestazione, redige una apposita relazione nel merito della conte-	

	stazione da sottoporre al Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale entro 15 giorni può fare le proprie osservazioni. Tale relazione completa delle osservazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto deve essere inoltrata al Responsabile del procedimento per gli eventuali atti consequenziali. I termini precedentemente citati nel presente punto sono perentori, oltre i quali non vengono accettate le motivazioni del Responsabile della Società appaltatrice o del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	L'Organo competente, sentito il Responsabile del procedimento, deve provvedere entro 20 gg, pena decadimento della contestazione, ad emettere un parere/provvedimento motivato tenuto conto della contestazione, della relazione del Responsabile della Società appaltatrice, delle osservazioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	5. Alla Società appaltatrice spetta il pagamento delle prestazioni svolte fino al momento dello scioglimento del contratto e non può vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.	
	6. Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la Società appaltatrice dovesse risolvere il contratto prima della scadenza convenuta, l'Ente appaltante può rivalersi sulla cauzione, addebitando all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria	

	ria dei servizi ad altra Società, fino alla scadenza naturale	
	dell'Appalto.	
	7. l'Ente appaltante e la Società appaltatrice possono ri-	
	chiedere la risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta	
	impossibilità ad eseguire le prestazioni in conseguenza di	
	causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all'art.	
	1672 del codice civile.	
	8. Inoltre si procede alla risoluzione del contratto qualora	
	nei confronti della Società appaltatrice sia intervenuta	
	l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone	
	l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui	
	all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli	
	articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ov-	
	vero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudica-	
	to per frodi nei riguardi dell'Ente appaltante, di subappal-	
	tatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti co-	
	munque interessati ai lavori, nonché per violazione degli ob-	
	blighi attinenti alla sicurezza sul lavoro. Il Responsabile	
	del procedimento propone all'Ente appaltante, in relazione	
	allo stato dell'esecuzione dei servizi e alle eventuali con-	
	seguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, di pro-	
	cedere alla risoluzione del contratto.	
	9. Per le attrezzature e materiali d'uso in caso di risolu-	
	zione contrattuale si rimanda all'art. 16 commi 4, 5 e 6.	



	ARTICOLO 26 - il Subappalto.	
	1. Si richiama integralmente quanto disposto dal capitolato	
	prestazionale.	
	2. Se il documento unico di regolarità contributiva del su-	
	bappaltatore, ai fini del pagamento dei corrispettivi alla	
	Società appaltatrice per i servizi svolti, risulti negativo	
	per consecutive due volte, l'Ente appaltante pronuncia, pre-	
	via contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegna-	
	zione di un termine non inferiore a quindici giorni per la	
	presentazione delle controdeduzioni, la decadenza	
	dell'autorizzazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016	
	e ss.mm.ii., dandone contestuale segnalazione	
	all'Osservatorio per l'inserimento nel casellario informati-	
	co.	
	3. L'affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui	
	all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016 ai	
	propri consorziati non costituisce subappalto. Comunque a ta-	
	li consorziati non devono sussistere nessun dei divieti pre-	
	visti dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e	
	ss.mm.ii.	
	4. I contratti di subappalto privi della voce relativa alla	
	quantificazione dei costi della sicurezza sono considerati	
	nulli.	

	ARTICOLO 27 - Spese di contratto.	
	1. Sono a carico della Società appaltatrice i diritti di ro-	
	gito, tutte le spese di bollo e registro, della copia di con-	
	tratto, senza diritto di rivalsa.	
	ARTICOLO 28 - Modalità di soluzione delle controversie.	
	1. Per tutti gli effetti del presente atto la Società appal-	
	tatrice elegge domicilio speciale presso questa Residenza co-	
	munale.	
	2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere	
	nell'interpretazione e nell'esecuzione delle obbligazioni	
	contrattuali, le parti si impegnano a tentare la composizione	
	bonaria della lite. In caso di mancanza di accordo è compe-	
	tente il foro di Velletri, fatto salvo quanto previsto dagli	
	artt. 206 e 208 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di transa-	
	zione ed accordo bonario. È escluso il ricorso all'arbitrato.	
	3. I servizi non possono essere sospesi da parte della Socie-	
	tà appaltatrice in pendenza della procedura di soluzione del-	
	le controversie, previa riscossione della cauzione definitiva	
	e richiesta danni.	
	ARTICOLO 29 - Trattamento dei dati personali	

	1. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel pieno	
	rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.	
	Le Parti e i loro legali rappresentanti danno atto di aver	
	ricevuto apposita informativa e di aver prestato il loro con-	
	senso al trattamento dei dati prima della sottoscrizione del	
	Contratto.	
	ARTICOLO 30 - Norme di rinvio	
	1. Per quanto non previsto nel presente contratto e dagli at-	
	ti e contratti richiamati si rinvia alle norme vigenti in ma-	
	teria di contratti pubblici e al codice civile.	
	* * * * *	
	Del presente contratto io Segretario rogante ho dato lettura	
	alle parti, le quali, avendolo riscontrato conforme alla loro	
	espressa volontà, assieme a me lo sottoscrivono in segno di	
	accettazione e approvazione.	
	Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342	
	c.c., le Parti dichiarano di conoscere e di accettare le se-	
	guenti clausole: Articolo 1, Articolo 2, Articolo 3, Articolo	
	4, Articolo 5, Articolo 6, Articolo 7, Articolo 8, Articolo	
	10, Articolo 11, Articolo 12, Articolo 13, Articolo 16, Arti-	
	colo 17, Articolo 18, Articolo 19, Articolo 20, Articolo 21,	

	Articolo 22, Articolo 23, Articolo 24, Articolo 25, Articolo	
	26, Articolo 27, Articolo 28, Articolo 29, Articolo 30.	
	Letto, approvato e sottoscritto in forma digitale,	
	in Frascati addì __/__/_____	
	PER L'ENTE APPALTANTE	PER LA SOCIETA' APPALTATRICE
	(_____)	(_____)
	_____	
	_____	
	IL SEGRETARIO ROGANTE	
	(_____)	
	Allegati:	
	Capitolato prestazionale (Allegato 1);	
	Progetto sistema integrato di raccolta rifiuti urbani (Alle-	
	gato 2);	
	Computo metrico (Allegato 3);	
	Offerta tecnica (Allegato 4);	
	Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali ex	
	art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/08 (Allegato 5);	

[illegible]